

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE in materia di SUCCESSIONE

TESTAMENTO OLOGRAFO E SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE EX ART. 644 C.C.

L'irreperibilità, all'apertura della successione, del testamento olografo originale legittima la presunzione che il *de cuius* lo abbia revocato secondo il disposto dell'art. 684 c.p., perché potendo il testamento olografo essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento in originale basta a legittimare la suddetta presunzione. Detta presunzione può essere vinta o con la prova che il testamento esisteva all'apertura della successione - e che quindi la sua irreperibilità non possa farsi risalire al testatore - oppure che il *de cuius*, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse animato da volontà di revoca.

Trib. Palermo, sez. II, 24/07/2019

TESTAMENTO OLOGRAFO ED UTILIZZO DELLO STAMPATELLO: AMMISSIBILITÀ

L'abitudine e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Cass. Civ. sez. II, n. 31457/2018

REDAZIONE DELLA DATA DA PARTE DI TERZI: NULLITÀ PER DIFETTO DI AUTOGRAFIA

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius".

Cass. Civ. sez. II, n. 27414/18

IMPUGNATIVA PER LA MANCANZA DELLA DATA E PER LA NON VERITÀ DELLA STESSA

In tema di testamento olografo, l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell'atto, poiché trattasi di requisito richiesto dall'art. 602, comma 2 c.c. ai fini della sua validità, che non può essere desunto "aliunde". L'impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità.

App. Bologna, sez. I, sent. 06/05/2019

CONTESTAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Cass. Civ. sez. II, ord. N. 14700/2019

CONVALIDA DELLE DISPOSIZIONI LESIVE DELLA LEGITTIMA

In tema di successioni, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.

Cass. Civ. sez. II, n. 168/2018

INFLUENZA DELLE CONDIZIONI MENTALI DEL TESTATORE

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l'attore abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento, la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

Cass. Civ. II, ord. n. 26873/19

RAPPORTI TRA MALATTIA PSICHICA E STATO DI INCAPACITÀ

In tema di annullamento del testamento, il disturbo bipolare, pur con esito di grave compromissione della capacità di autodeterminazione, in assenza di una formale pronuncia di interdizione, non comporta una incapacità naturale del testatore, in quanto tale condizione non determina un l'assoluto stato di incoscienza né la perdita della capacità di autodeterminarsi e la conseguente necessità di assistenza ai fini del compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La prova dello stato di incapacità naturale ex art. 428 c.c. è quindi a carico della parte che ha chiesto l'annullamento del testamento e non a carico del convenuto.

Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 1682/19

Fonte: Repertorio di Giurisprudenza - Leggi d'Italia

Dicembre 2020